

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
	5 settembre 2016	DSS / DFE

Concerne

**della Commissione delle petizioni e dei ricorsi
sulla petizione 22 febbraio 2016 sottoscritta da 301 cittadini ("mamme e papà in piazza perché i conti non tornano") per una correzione della
modifica della Legge sugli assegni di famiglia approvata dal Gran Consiglio nell'ambito del messaggio n. 7121 "Preventivo 2016"**

Indice

1. PREMESSA	2
2. LE RICHIESTE DELLA PETIZIONE.....	2
3. I LAVORI DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI E DEI RICORSI.....	3
4. LE CONSIDERAZIONI DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI E DEI RICORSI	4
4.1 Il reddito ipotetico: una misura discriminante e penalizzante	4
4.2 Alcune considerazioni circa le argomentazioni riportate nel rapporto della maggioranza commissionale	5
4.3 La genesi e l'evoluzione degli assegni familiari di complemento (AFI e API): una scelta politica cantonale volta a evitare che le famiglie meno fortunate debbano ricorrere all'assistenza.....	6
4.4 Verso un progressivo smantellamento dello strumento degli assegni familiari di complemento?	8
5. CONCLUSIONI	9

* * * * *

1. PREMESSA

Il 16 dicembre 2015 la maggioranza del Gran Consiglio ha approvato, nell'ambito della trattazione del Preventivo 2016, le seguenti tre modifiche¹ – definite «*correzioni*» dal Consiglio di Stato – alla Legge sugli assegni di famiglia (Laf), riguardanti più precisamente gli assegni familiari di complemento, vale a dire gli assegni familiari integrativi (AFI)² e gli assegni di prima infanzia (API)³:

1. mantenimento del periodo di carenza a 3 anni per tutti (svizzeri di altri Cantoni e stranieri), ma per le unità di riferimento in cui entrambi i genitori sono stranieri il domicilio deve essere inteso nel senso del permesso C⁴, ottenibile dopo 5 anni (quindi per questa categoria di famiglie il periodo di attesa è di 8 anni);
2. introduzione di un limite finanziario di reddito aziendale netto minimo da computare nel calcolo degli AFI e degli API concessi ai lavoratori indipendenti;
3. computo sistematico del reddito ipotetico per le famiglie beneficiarie di API in cui entrambi i genitori non lavorano, di modo che, «*qualora la prestazione non fosse sufficiente*», le famiglie toccate potrebbero comunque «*ricorrere alla prestazione assistenziale*».

Secondo il messaggio governativo sul Preventivo 2016, queste modifiche dovrebbero comportare un ipotetico risparmio annuo pari a 3 milioni di fr., importo corretto nei mesi successivi verso il basso (ca. 1.5 milioni di fr.) dopo la decisione del Consiglio di Stato di parificare, a livello di regolamento, i permessi B (dimora) e i permessi C (domicilio).

2. LE RICHIESTE DELLA PETIZIONE

La petizione, sottoscritta da 301 cittadini (autodefinitisi testualmente "mamme e papà in piazza perché i conti non tornano"), chiede sostanzialmente al Gran Consiglio di attivarsi al fine di ritornare su una delle tre modifiche apportate alla Laf dalla maggioranza del Gran Consiglio nel dicembre 2015 nell'ambito dell'approvazione del Preventivo 2016, più precisamente quella concernente il computo sistematico del reddito ipotetico alle famiglie in cui entrambi i genitori non svolgono attività lucrativa. Numerose di queste famiglie, in effetti, si sono ritrovate improvvisamente – la decisione del Gran Consiglio (16 dicembre 2015) è stata intimata ai beneficiari interessati già nel gennaio 2016, per di più senza alcun preavviso – senza importanti risorse, cadendo in una situazione di progressivo impoverimento e di passaggio verso l'assistenza sociale. Questo, come si vedrà più avanti, costituisce un fenomeno che va radicalmente contro il principio per cui gli assegni familiari di complemento sono stati introdotti.

¹ Cfr. messaggio n. [7121](#) (29 settembre 2015) "Preventivo 2016", pagine 26-28.

² Gli AFI coprono il fabbisogno dei figli che non hanno ancora compiuto 15 anni (spese riconosciute della famiglia meno tutti i redditi), quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti per assicurare loro l'indispensabile.

³ Gli API coprono il fabbisogno dell'intera famiglia quando i figli (almeno uno) hanno un'età inferiore ai 3 anni.

⁴ A livello di regolamento (modifica del 22 marzo 2016), il Consiglio di Stato ha poi ritenuto opportuno parificare il permesso C con il permesso B, poiché è stato constatato che esistono numerosi stranieri in possesso del permesso B che vivono nel Cantone Ticino da lungo tempo. Più precisamente, il nuovo art. 35 cpv. 2 del Regolamento sugli assegni di famiglia recita: «*per i cittadini stranieri, un soggiorno ininterrotto in Svizzera negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora (permesso B) è parificato al possesso del permesso C*».

3. I LAVORI DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI E DEI RICORSI

La petizione è stata attribuita, come stabilito all'art. 84 cpv. 1 LGC, alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi, la quale ha designato Giorgio Fonio quale relatore. Essa ha iniziato subito con l'esame della stessa, ritenendo opportuno sentire in audizione:

- il Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli, il Direttore dell'Istituto delle assicurazioni sociali Carlo Marazza e la Capoufficio dell'Ufficio delle prestazioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali Anna Trisconi Rossetti (18 aprile 2016), che hanno sostanzialmente confermato la necessità delle modifiche alla Laf decise nel dicembre 2015, minimizzando nel contempo i presunti effetti negativi sui beneficiari di assegni famigliari di complemento;
- i rappresentanti dei firmatari della petizione signore Lisa Comendulli e Tatjana Castellani e signor Aljosa Rojc (25 aprile 2016), che hanno esposto con casi concreti il grave impatto di queste modifiche sulla situazione economica di numerose famiglie, in particolare per quanto riguarda l'elemento del reddito ipotetico.

Nell'ambito delle discussioni sull'oggetto, il sottoscritto relatore Giorgio Fonio ha sottoposto al plenum commissionale due diverse soluzioni di compromesso volte a correggere la misura del reddito ipotetico, ciò affinché la Commissione potesse uscire con un segnale politico condiviso – comunque non vincolante trattandosi di una petizione – all'indirizzo del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio; questa ricerca di un compromesso rappresenta tra l'altro il motivo per cui l'evasione della petizione avviene dopo la pausa estiva e non prima, come ci si era proposti inizialmente per una questione di rispetto nei confronti dei firmatari della petizione.

Qui di seguito vengono indicate le due soluzioni avanzate da Giorgio Fonio per attenuare le conseguenze dell'applicazione sistematica del reddito ipotetico:

1. riconsiderare l'emendamento concernente l'art. 52 cpv. 2 Laf bocciato dalla maggioranza del Parlamento durante il dibattito sui conti preventivi 2016: *«se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale, **senza giustificati motivi**, a questi è **computato computabile** un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile»*. Lo scopo del presente emendamento era ed è quello di pretendere che i beneficiari di AFI e di API si impegnino concretamente nella ricerca di un posto lavoro e di premiare chi si impegna veramente in tal senso riconoscendogli, come importo per il diritto agli assegni familiari di complemento, il salario che effettivamente percepisce;
2. introduzione di un periodo di franchigia di 6 mesi durante il quale le famiglie ipoteticamente nella situazione di ricadere sotto la misura del reddito ipotetico continuano a godere degli API e/o degli AFI, così da consentire loro di trovare un nuovo impiego senza la spada di Damocle dell'assistenza, quindi con maggiore tranquillità. Se al termine di questo periodo non riescono a trovarne uno, allora devono fare capo all'assistenza.

Purtroppo nessuna di queste due ragionevoli proposte – irrisorie dal profilo dell'impatto finanziario e, soprattutto, non tali da rimettere in discussione radicalmente le modifiche della Laf approvate nel dicembre 2015 – ha raccolto un sufficiente consenso, per cui la Commissione delle petizioni e dei ricorsi si è divisa in due posizioni contrapposte, una rappresentata dal rapporto di maggioranza allestito da Alessandro Cedraschi, l'altra dal presente rapporto di minoranza.

4. LE CONSIDERAZIONI DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI E DEI RICORSI

La minoranza commissionale non si limita a trattare la richiesta centrale della petizione (correzione del reddito ipotetico a livello di applicazione), ma estende le sue riflessioni a una serie di elementi, assolutamente centrali ed estremamente attuali, legati agli assegni familiari di complemento che meritano di essere tematizzati all'attenzione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, ma anche della cittadinanza ticinese.

4.1 Il reddito ipotetico: una misura discriminante e penalizzante

La minoranza commissionale concentra la sua analisi alla questione del reddito ipotetico, tralasciando quindi la misura nei confronti dei lavoratori indipendenti, perché è questo l'elemento principale che viene criticato nella petizione; la problematica del periodo di residenza (carenza), per contro, come già specificato, ha trovato una soluzione a livello di regolamento nel marzo 2016, quando il Governo ha deciso di parificare i permessi B (dimora) e i permessi C (domicilio).

Il reddito ipotetico computato alle famiglie in cui entrambi i genitori sono senza lavoro costituisce una misura penalizzante e discriminante, poiché fa sì che una persona, indipendentemente dal suo grado di occupazione, si veda computato un salario al 100%. Si tratta di un meccanismo controproducente, nel senso che chi lavora a tempo parziale potrebbe anche decidere di non farlo più per evitare di vedersi computare nel calcolo il salario come se avesse un impiego a tempo pieno. A titolo di chiarezza, ecco un esempio pratico, ritenuto che il reddito ipotetico minimo è pari a fr. 34'882.- secondo i criteri della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): se un impiegato di commercio guadagna fr. 30'000.- lavorando a metà tempo, per determinare il suo diritto agli AFI e agli API verrebbe preso quale riferimento uno stipendio ipotetico a tempo pieno, cioè pari a fr. 60'000.-, in tal modo non avrebbe diritto ad alcuna prestazione. Insomma, il reddito ipotetico è un disincentivo alla ricerca di occupazioni anche parziali. È questa l'indicazione che si vuole dare al cittadino: meglio rimanere a casa così lo Stato mi dà i soldi?

È una questione di equità, non solo dal profilo sociale, nei confronti delle famiglie che chiedono un aiuto. Comprensibile ritenere che fr. 5'000.- mensili per una famiglia beneficiaria di assegni familiari di complemento in cui entrambi i genitori sono senza occupazione sia eccessivo. Vi sono infatti famiglie in cui uno dei due coniugi lavora ma che hanno entrate inferiori. Si tratta però di premiare chi si impegna, e questo riconoscendogli che è il salario reale che guadagna quello che viene computato per il diritto a questi assegni.

Inoltre la misura del reddito ipotetico, sembra essere un trasferimento – mascherato da propositi di correttivi legislativi – di oneri dal Cantone ai Comuni, visto che l'assistenza è finanziata anche da questi ultimi nella misura del 25%⁵. È forse corretto un simile passo nel momento attuale, cioè quando è in atto una riforma dei flussi tra Cantone e Comuni con il progetto denominato "Ticino 2020, per un Cantone al passo con i tempi"⁶?

⁵ Il finanziamento degli AFI e degli API è interamente a carico del Cantone, mentre i costi dell'assistenza sono ripartiti tra il Cantone (75%) e i Comuni (25%).

⁶ Cfr. messaggio n. [7038](#) del 21 gennaio 2015 "Richiesta di un credito quadro di fr. 3'200'000.-, per il periodo 2015-2020 e dell'autorizzazione a effettuare una spesa di fr. 6'400'000.- per l'elaborazione del progetto denominato "Ticino 2020, per un Cantone al passo con i tempi" inerente la "Riforma dei rapporti fra Cantone e Comuni".

4.2 Alcune considerazioni circa le argomentazioni riportate nel rapporto della maggioranza commissionale

Il rapporto della maggioranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi, allestito da Alessandro Cedraschi, si oppone tout court alle richieste presentate nella petizione, aderendo quindi senza alcun ripensamento alla modifica della Laf approvata dalla maggioranza del Gran Consiglio nel dicembre 2015, nonostante le conseguenze venute alla luce nel frattempo.

Alcune delle argomentazioni apportate da tale rapporto si scontrano con la realtà dei fatti, a iniziare dall'affermazione secondo cui «*il motivo per cui furono introdotti l'AFI e l'API [...] era quello di poter fornire un aiuto temporaneo alle famiglie in difficoltà finanziaria*». È un'affermazione errata, visto che gli assegni familiari di complemento (AFI e API) sono entrati in vigore il primo luglio del 1997 per una chiara scelta politica: quella di assicurare un «*reddito minimo garantito completo per il figlio e la famiglia [...], il cui scopo è quello di garantire i fabbisogni fondamentali*», in modo da compensare «*la mancanza di risorse determinate dall'attività professionale, dal patrimonio, da altre prestazioni sociali e da obblighi alimentari*»⁷ e, di conseguenza, in modo da evitare una loro (figlio/i e famiglia) caduta in assistenza. Questa particolare attenzione nei confronti delle famiglie con figli in difficoltà, come esposto nel capitolo 4.3 ("La genesi e l'evoluzione degli assegni familiari di complemento (AFI e API): una scelta politica cantonale volta a evitare che le famiglie meno fortunate debbano ricorrere all'assistenza"), sarà poi confermata dal Gran Consiglio a più riprese negli anni successivi.

Ci limitiamo a porre un semplice quesito: come si può formulare simili considerazioni in un documento istituzionale senza disporre di studi scientifici o, perlomeno, di dati attendibili? È mai possibile che, in un settore così sensibile come quello della socialità, vengano prese dal Consiglio di Stato e confermate dalla maggioranza del Gran Consiglio in base a supposizioni delle decisioni volte a ridurre/limitare dei diritti sociali?

Due elementi del rapporto di Alessandro Cedraschi devono invece di essere evidenziati quanto alla loro incongruenza:

- lo scopo delle modifiche apportate alla Laf «*è quello di correggere le distorsioni del sistema e non quello di consentire allo Stato di risparmiare*»: niente di più errato, visto che queste modifiche sono annoverate tra le misure di risparmio (contenimento delle spese) nel messaggio sui conti preventivi. Non si tratta insomma di correzioni di una legge che portano a un risparmio, ma della volontà di risparmiare attraverso modifiche legislative che purtroppo ricadono sulla pelle di una categoria, quella delle famiglie con figli meno fortunate, che le istituzioni cantonali hanno cercato di proteggere, quale vera e propria priorità politica, per due decenni fino a due anni or sono;
- «*accettare le richieste dei petenti [...] costituirebbe [...] un ritorno alla situazione precedente, con le inevitabili conseguenze con le quali saremmo confrontati*»: neppure questo è vero, poiché accettare le richieste dei petenti significherebbe semplicemente ritornare a una situazione voluta fortemente dal Gran Consiglio ticinese con una precisa scelta politica adottata nel 1996 e confermata più volte negli anni seguenti.

Quest'ultima affermazione, ma anche altre contenute nel rapporto della maggioranza commissionale, mostrano lacune circa la conoscenza della genesi e dell'evoluzione degli assegni familiari di complemento, lacune alle quali si cercherà di porre rimedio nel prossimo capitolo.

⁷ Cfr. messaggio n. 4198 del 19 gennaio 1994 "Nuova Legge sugli assegni di famiglia".

4.3 La genesi e l'evoluzione degli assegni familiari di complemento (AFI e API): una scelta politica cantonale volta a evitare che le famiglie meno fortunate debbano ricorrere all'assistenza

La minoranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha ritenuto opportuno ripercorrere le principali tappe istituzionali che hanno portato all'istituzione degli assegni, seguendone poi l'evoluzione fino ai giorni nostri. L'esito di questa ricerca figura nel documento allegato al presente rapporto ("Nascita ed evoluzione degli assegni familiari di complemento: le principali tappe istituzionali", agosto 2016).

Gli assegni familiari di complemento sono sostanzialmente nati grazie all'approvazione unanime da parte del Gran Consiglio di due atti parlamentari presentati da deputati del gruppo PPD tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta. Più precisamente si tratta delle iniziative parlamentari generiche:

- del 21 settembre 1987 di Carlo Donadini "Revisione e modifica della Legge cantonale sugli assegni famigliari", volta a istituire l'AFI;
- del 24 ottobre 1988 di Mimi Lepori Bonetti "Adozione di misure atte a coadiuvare le famiglie monoparentali con figli minorenni a carico", tesa a creare l'API.

A seguito della decisione favorevole da parte del Gran Consiglio sul principio degli assegni familiari di complemento, nel gennaio 1994 il Consiglio di Stato pubblica il messaggio n. 4198 che introduce nella Legge sugli assegni di famiglia, accanto ai già esistenti assegni di base e per giovani in formazione (prestazioni familiari generalizzate, non legate alla situazione economica dei genitori, destinate all'epoca ai salariati), gli API e gli AFI. Nel messaggio si evidenzia come gli «*obiettivi principali*» di tali assegni «*siano quello di favorire una libera scelta della procreazione e quello demografico. Nella nostra tradizione l'attenzione è soprattutto rivolta alla prima finalità. Tuttavia la sua promozione implica anche il rispetto della scelta dell'uso del tempo disponibile tra il lavoro professionale e la cura dei figli e le garanzie di parità uomo/donna – nell'ambito di scelte che competono alle singole coppie – di fronte al problema della cura e dell'educazione dei figli. Per promuovere queste finalità servono l'universalità dell'assegno (indipendentemente dall'attività dei genitori), la selettività in funzione dei bisogni e del reddito disponibile e la solidarietà*».

Molto interessante anche la seguente citazione, ripresa dal rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del maggio 1996 (relatore il deputato PLR Giorgio Pellanda), in cui si sottolinea che il «*disegno di nuova Legge sugli assegni di famiglia*» costituisce un «*intervento innovativo, mirato e selettivo a favore dei figli e delle famiglie monoparentali e biparentali con un reddito insufficiente*» e, soprattutto, «*colma un'importante lacuna*» poiché «*riconduce la politica della famiglia fuori dai confini della politica assistenziale*», senza dimenticare che «*permette di sgravare i Comuni dall'onere sempre più importante legato alle spese assistenziali*».

La natura e la portata degli assegni familiari di complemento sono state sistematicamente confermate sia dal Consiglio di Stato sia dal Gran Consiglio (praticamente all'unanimità) in occasione delle varie revisioni della legislazione cantonale sugli assegni familiari avvenute negli anni successivi (2002⁸, 2008/2009⁹ e 2012¹⁰) e, a volte, addirittura estese

⁸ Cfr. messaggio n. [5189](#) del 18 dicembre 2001 "Prima revisione della Legge sugli assegni di famiglia".

⁹ Cfr. messaggi n. [5988](#) del 6 novembre 2007 e n. [6150](#) del 2 dicembre 2008, che adeguano le normative cantonali alla Legge federale sugli assegni familiari, approvata nel 2006 da Camere federali e popolo.

¹⁰ Cfr. messaggio n. [6687](#) del 19 settembre 2012 "Modifica della Laf", che attua il principio "un figlio un assegno".

(2004¹¹ e 2011¹²). Si rinvia al documento allegato al presente rapporto, citato poc'anzi, per i dettagli.

È forse opportuno ancora menzionare un'importante presa di posizione formulata nel [rapporto](#) della Commissione della gestione e delle finanze dell'aprile 2010 riguardante il messaggio n. [5891](#) (22 febbraio 2007) tramite il quale il Consiglio di Stato rassegna una serie di studi volti a valutare la Legge sugli assegni di famiglia sotto vari aspetti. Il rapporto, allestito dal relatore Giovanni Jelmini e sottoscritto da tutti i gruppi politici, si esprime nel seguente circa lo studio sugli assegni familiari di complemento: «*Gli assegni familiari raggiungono il proprio scopo nella misura in cui il versamento degli stessi contribuisce ad evitare sia che un figlio sia causa di povertà sia che le famiglie debbano far capo alle prestazioni assistenziali [...] e, in tal senso, si confermano «uno strumento prezioso ed efficace nella lotta contro la povertà delle famiglie con figli».*

Addirittura il Consiglio di Stato, nel messaggio n. 5891 – riferendosi a quelle famiglie «*maggiormente sfavorite, segnatamente le famiglie monoparentali*» e a quelle «*con più figli*», talune delle quali devono ricorrere alle prestazioni assistenziali – ammette che «*una maggiore equità di trattamento potrebbe essere raggiunta con l'adozione di un dispositivo di garanzia di un minimo vitale per tutte le famiglie con figli*». Questo perché «*il dispositivo degli assegni mirava, oltre che ad evitare che un figlio fosse causa di povertà, ad evitare anche che le famiglie con figli dovessero fare ricorso alle prestazioni assistenziali*».

Si tratta di propositi, quelli della Commissione della gestione e delle finanze e del Consiglio di Stato, formulati solo 6 anni or sono, propositi poi fatti propri dal Gran Consiglio nel suo complesso e, ovviamente, anche dall'allora Direttrice del Dipartimento della sanità e della socialità Patrizia Pesenti, che durante la [discussione parlamentare dell'11 maggio 2010](#) ribadisce a chiare lettere che, «*nel settore degli assegni familiari, l'obiettivo è proprio quello di ridurre al minimo il numero delle famiglie che devono ricorrere alle prestazioni di assistenza*».

Non si può tutt'a un tratto – come fatto dal Consiglio di Stato con gli ultimi due conti preventivi, con il sostegno della maggioranza del Gran Consiglio – cancellare due decenni di decisioni prese e ribadite più volte su specifici principi, per di più in poche righe senza volontariamente neppure menzionarli quando in passato sono state spese migliaia di pagine per sostenerli. Questo non è un modo serio di fare politica; è semplicemente un annaspire al buio alla facile ricerca di qualche milione di franchi da risparmiare sulle spalle di persone che già vivono in condizioni critiche. Ma tanto – si dice da più parti, compreso il Consiglio di Stato e in modo piuttosto esplicito (è sufficiente leggere le argomentazioni utilizzate per giustificare le misure prese nell'ambito dei conti preventivi 2015¹³ e 2016¹⁴ circa gli assegni familiari di complemento) – a essere toccate sono soprattutto famiglie straniere (con figli che sono nati in Ticino e che già vi frequentano le scuole e con madri o padri che vi lavorano da anni ma non per colpa loro hanno perso l'impiego) che possono ritornare nel loro Paese di origine oppure, male che vada, famiglie miste il cui coniuge svizzero (magari con un'attinenza secolare a Sonogno, a Origlio o ad Airolo) può sempre ricongiungersi all'estero nel Paese del o della consorte.

¹¹ Cfr. messaggio n. [5564](#) del 25 agosto 2004 "Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare elaborata del 27 giugno 2002 di Gianni Guidicelli e cof. per la modifica dell'art. 23 della Legge tributaria", che rende esenti da imposta gli API e gli AFI.

¹² Cfr. messaggio n. [6561](#) del 9 novembre 2011 "Modifica della Laf", che estende il limite di età del figlio per il diritto all'API.

¹³ Cfr. messaggio n. [6987](#) del 23 settembre 2014, pagina 31.

¹⁴ Cfr. messaggio n. [7121](#) del 29 settembre 2015, pagine 26-28.

4.4 Verso un progressivo smantellamento dello strumento degli assegni familiari di complemento?

Dal Preventivo 2015 sembra sia in atto uno smantellamento, tramite la politica dei piccoli passi (o «*correttivi*», come li definisce il Consiglio di Stato), degli API e degli AFI, con argomentazioni/giustificazioni che stridono in modo assordante con il principio per il quale tali assegni sono stati istituiti 20 anni or sono, come abbiamo visto nel capitolo precedente.

Qui di seguito si propone la cronistoria di questa recente "politica dei piccoli passi":

- Preventivo 2015 (messaggio n. [6987](#) del 23 settembre 2014, pagina 31):
 - aumento del periodo di carenza da 3 a 6 anni per l'ottenimento degli API e degli AFI;
- Preventivo 2016 (messaggio n. [7121](#) del 29 settembre 2015, pagine 26-28):
 - aumento del periodo di carenza a 8 anni per le famiglie in cui entrambi i genitori sono stranieri;
 - introduzione di un limite finanziario di reddito aziendale netto minimo da computare nel calcolo degli AFI e degli API concessi ai lavoratori indipendenti;
 - computo sistematico del reddito ipotetico per le famiglie beneficiarie di API in cui entrambi i genitori non lavorano;
- Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali (messaggio n. [7184](#) del 20 aprile 2016):
 - riduzione delle soglie di intervento Laps con modifica della scala di equivalenza.

La minoranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi non approva questo tentativo di far passare, a livello di conti preventivi, come semplici «*correttivi*» delle modifiche invece sostanziali alla Laf che hanno un forte impatto negativo su centinaia di famiglie che già di per sé si trovano in condizioni difficili dal profilo finanziario.

I conti preventivi non sono insomma la sede corretta per intervenire in ambito sociale, perché spesso le relative misure di risparmio ivi proposte di competenza del Gran Consiglio costituiscono un pacchetto "prendere o lasciare" e non vi è sufficiente spazio di manovra per correggerle, ma neppure per tematizzarle.

Va da sé, trattandosi di un principio si spera comunemente condiviso, che continui cambiamenti a corta scadenza delle direttive nel settore della socialità sono da evitare poiché mettono persone, nel presente caso famiglie, già confrontate con problemi finanziari (e magari anche sociali) di non poco conto dinnanzi a modifiche di situazioni difficilmente gestibili, soprattutto se questi cambiamenti avvengono da un giorno all'altro e senza alcun preavviso come capitato con le modifiche alla Laf approvate nel dicembre 2015.

Si vuole ripensare la politica di sostegno alle famiglie nel suo complesso, come peraltro illustrato nelle Linee direttive 2015/2019? In tal caso sarebbe fondamentale che il Consiglio di Stato agisse nell'ambito di un apposito messaggio, così da aprire non solo un dibattito politico, ma anche pubblico sulla tematica.

L'auspicio della minoranza commissionale è che questa richiesta non venga semplicemente ignorata sia dal Consiglio di Stato sia dal Parlamento: considerarla ed esaminarla è un atto dovuto nei confronti della storia degli assegni familiari di complemento e delle ripetute scelte politiche prese in passato unanimemente a livello cantonale a loro sostegno.

5. CONCLUSIONI

In base alle considerazioni esposte in precedenza, la minoranza della Commissione delle petizioni dei ricorsi chiede, ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LGC, di entrare nel merito della petizione, invitando il Consiglio di Stato e la Commissione della gestione e delle finanze, competente per tale tema, a considerare le seguenti richieste:

- la misura del reddito ipotetico deve essere rivalutata alla luce delle gravi conseguenze che comporta per numerose famiglie riconsiderando quindi l'emendamento all'art. 52 cpv. 2 Laf proposto nell'ambito del Preventivo 2016, bocciato dalla maggioranza del Parlamento: *«se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale, **senza giustificati motivi**, a questi è **computato computabile** un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile»*;
- non si proceda più d'ora innanzi con correttivi a livello di conti preventivi per modificare lo strumento degli AFI e degli API, ma si agisca semmai a livello di un apposito messaggio volto a ripensare la politica di sostegno alle famiglie nel suo complesso;
- subordinatamente, nel malaugurato caso che dovessero essere introdotte ulteriori modifiche peggiorative nell'ambito degli AFI e degli API, bisognerebbe perlomeno lasciare alle famiglie interessate qualche mese di tempo per potersi adattare alla nuova situazione (trovare soluzioni alternative).

Per la minoranza della Commissione petizioni e ricorsi:

Giorgio Fonio, relatore

Ay - Beretta Piccoli - Jelmini -

La Mantia - Lurati Grassi - Patuzzi

Allegato:

- documento *"Nascita ed evoluzione degli assegni familiari di complemento: le principali tappe istituzionali"*, agosto 2016